



Decisione/1489/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4960/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4960/TFNSVE/2025-2026, 4960 - Ricorso presentato dalla società SESTO 2012 SSD A R.L. (935813) contro la società A.S.D. JUVENILIA SPORT CLUB (952779) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore PAVONE FILIPPO (2416908)

In data 28.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha incardinato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Pavone Filippo (Matricola 2416908).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 416,00 (quattrocentosedici/00), come da citata attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



All'udienza del 03.08.2026, rilevato che la società ricorrente SESTO 2012 SSD A R.L. (935813) non avesse provveduto a depositare le prove di accettazione e consegna del ricorso notificato a mezzo pec alla resistente A.S.D. JUVENILIA SPORT CLUB (952779) in data 27.06.2026, concedeva alla stessa termine sino al 31 agosto 2026, per il deposito della predetta documentazione. In data 03.08.2026, la ricorrente depositava ricevute di accettazione e consegna della pec di notifica del ricorso.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. JUVENILIA SPORT CLUB (952779) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Pavone Filippo (Matricola 2416908) nella misura di euro 416,00 (quattrocentosedici/00), in favore della società SESTO 2012 SSD A R.L. (935813).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai